

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2026

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi ...”;
- il **comma 819** a mente del quale il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- il **comma 831** a mente del quale “...Per le **occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture**, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:
 - Comuni fino a 20.000 abitanti € 1,50
 - Comuni oltre 20.000 abitanti € 1,00

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (...) ...”;

- **il comma 831 bis** a mente del quale “... **gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica** di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ...”;¹
- **il comma 837** a mente del quale “... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il **canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati** realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ... ”;

¹ Per l'interpretazione autentica si veda l'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b) del d.l. n. 146/2021 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215.

- il **comma 838** a mente del quale “... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...*”;

Considerati, inoltre i coordinati disposti di cui,

- al **comma 826** ed al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- al **comma 841** ed al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837 (*canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture organizzate*), rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2021 con la quale è stato istituito e approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria” in uno alle tariffe di cui agli allegati 1-2-3 della medesima delibera;

EVIDENZIATO che tariffe e coefficienti non vengono variati dalla suddetta delibera del 2021;

EVIDENZIATO, per quanto di specifico interesse, **l'art. 1, comma 817**, della Legge n. 160/2019 così come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 757, lett. a) della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e da ultimo dall'art. 19 – bis, comma 1, del decreto – legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, ai sensi del quale “... **Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono**

sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile ...”;

EVIDENZIATO pertanto che a partire dal 2025 è stata introdotta la possibilità per gli enti di aggiornare annualmente anche tariffe e coefficienti del canone ex art. 816 della L. 160/2019 (ipotesi già operante ex lege per il canone ex art. 831 e 831 bis) sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando il limite della soglia del gettito 2020 dei canoni e dei tributi che sono sostituiti dal canone unico col 2021;

RITENUTO di interesse dell'ente, stante il mutato contesto sociale ed economico registrato dal medesimo indice Istat cui la norma si riferisce, di procedere alla suddetta rivalutazione aggiornando tariffe e coefficienti all'indice Istat al 31/12/2025, pari a +1,01%;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ed in particolare:

- l'art. 48, comma 2, per cui la Giunta Comunale “... compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio ...”;
- l'art. 151, comma 1, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 172, comma 1, lett. c) il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...*”;
- **Visto il DM 24.12.2025 a mente del quale “... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2026;**

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

DATO ATTO che, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, anche l'impianto tariffario relativo al nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO l'allegato tariffario per l'anno 2026 aggiornato come sopra indicato e le tabelle di raffronto;

DATO ATTO che le modifiche attengono solo e soltanto all'aggiornamento all'indice ISTAT come sopra specificato;

ATTESO il rispetto della soglia del gettito 2020 dei canoni e dei tributi che sono sostituiti dal canone unico col 2021;

EVIDENZIATO che il nuovo impianto tariffario non comporta modifiche alle previsioni di bilancio già deliberate dall'organo giuntale posto che è in fase di predisposizione la procedura concorsuale per la nuova concessione del servizio per il corrente anno e quelli a venire e deve essere ancora definito il PEF a base della nuova concessione: solo al termine della sua predisposizione, sarà quindi verificato l'effettivo introito e l'effettiva spesa relativa al servizio, dovendosi mantenere prudentemente per il corrente anno le entrate e spese già previste per il 2025;

ESPRESSI, sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" c.d. T.U.E.L. e s.m.i., i pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio e in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATO, pertanto, l'art. 48 del D.lgs. 26/2000 e s.m.i., in merito ai poteri, alle funzioni e alle competenze della Giunta Comunale;

ACCERTATA, pertanto la competenza all'adozione del presente provvedimento;

VISTI:

- ✓ il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.;
- ✓ la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo (...)" e s.m.i.;
- ✓ il D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- ✓ D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (...) degli enti locali (...), ex artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi allegati così come modificato dal D.lgs. 126/2014 ss.mm.ii.;
- ✓ il D.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. 97/2016 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. 18/2015 (Disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle L.R. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 riguardo gli enti locali" e s.m.i.;
- ✓ la L.R. 26/2015 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti" e s.m.i.;
- ✓ le L.R. 21/2003 e s.m.i. e 17/2004 e s.m.i.;
- ✓ lo Statuto Comunale vigente;
- ✓ il Regolamento comunale vigente di Contabilità;
- ✓ il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria;
- ✓ Il Regolamento comunale vigente per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- ✓ il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di Visco;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,

1. **DI RIVALUTARE ANNUALMENTE ED AUTOMATICAMENTE**, a decorrere dall'anno 2026, ai sensi e per gli effetti di cui all'1, comma 817, della Legge n. 160/2019, così come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 757, lett. a) della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e da ultimo

dall'art. 19 – bis, comma 1, del decreto – legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, le tariffe e i coefficienti approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2021 per l'anno 2021, che si allegano alla presente all'allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

2. DI APPROVARE le allegate tariffe per l'anno 2026;

ed inoltre, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione **2026 - 2028** e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa la novellata articolazione tariffaria,

A votazione unanime e palese

DELIBERA, altresì,

- 1) DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, co. 12, della L.R. n. 17/2004 e s.m.i;
- 2) DARE COMUNICAZIONE** della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ex art. 125 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 3) DI DISPORRE** all' Ufficio Segreteria di procedere con la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Albo Pretorio on-line per un periodo di 15 giorni consecutivi;
- 4) DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. 97/2016 e s.m.i.